

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, 19 settembre 2024. Pres. Filocamo. Rel. Bartoli.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con il sopra indicato decreto datato 15.2.2024 il Tribunale di Sulmona, a seguito dei pareri negativi dell'esperto e dell'ausiliario ex art. 25 sexies, comma 3, CP_4 ha rigettato, per assenza di fattibilità del piano e di utilità per taluni creditori, la domanda di omologa del concordato semplificato proposta, ai sensi dell'art. 25sexies, comma 1, C.C.I.I., da Parte_1 con ricorso 2 sottoscritto dall'amministratore delegato e depositato il 5.6.2023, a seguito dell'esperimento della composizione negoziata, svoltasi secondo correttezza e buona fede, ma senza esito, come attestato dalla relazione depositata dall'esperto negoziatore in data 4.4.2023.

2. Con la sopra indicata sentenza, in pari data, il Tribunale di Sulmona ha, inoltre, dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della medesima società su ricorso di [...] CP_2 – la quale aveva esposto di essere sua creditrice delle somme di € 379.984,53 oltre interessi ed alle spese liquidate in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano nr° 6708/2023, passato in giudicato, nonché di €. 42.104,47 oltre agli interessi e le spese in dipendenza del mancato pagamento di ulteriori sette fatture emesse – stante la sua situazione d'insolvenza (desumibile dalle stesse circostanze esposte dalla società in sede di ricorso per omologa del concordato semplificato) ed il superamento del limite di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I..

2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Parte_1 sulla base dei motivi di seguito riassunti.

2.1. La reclamante si duole del rigetto dell'omologa del concordato semplificato per la ritenuta non fattibilità del piano derivante dalla sola svalutazione del valore del marchio come da parere integrativo dell'ausiliario.

Tuttavia, la verifica della fattibilità del piano, prevista dall'art. 25sexies, comma 5, C.C.I.I., va intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (secondo gli stessi canoni previsti per il concordato preventivo di cui agli artt. 47 e 122 C.C.I.I.) e, a tale fine, sono irrilevanti e, comunque, precluse le valutazioni estimative dei componenti dell'attivo.

Dunque, le differenze estimative del marchio rilevate dall'ausiliario e fatte proprie dal Tribunale non valgono, in ogni caso, ad escludere la fattibilità del piano e, quindi, a negare la relativa omologazione.

2.2. Non è, comunque, condivisibile l'affermazione secondo cui il valore del marchio, come stimato dall'ausiliario, escluda la fattibilità del piano poiché non consentirebbe neppure l'integrale pagamento dei creditori privilegiati.

Infatti, secondo il prevalente indirizzo della dottrina e della giurisprudenza, il piano proposto nell'ambito di un concordato semplificato non deve necessariamente prevedere l'integrale pagamento dei creditori privilegiati, ma ne può ipotizzare pagamento solo parziale, attraverso una distribuzione dell'attivo assimilata all'esecuzione di un piano di riparto nella liquidazione giudiziale ex art. 221 C.C.I.I., posto che ai creditori non si garantisce alcun adempimento ma solo la distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni su cui insiste il loro privilegio. In caso di percentuale 3 minima di soddisfazione dei creditori, la proposta dovrà essere omologata quando il trattamento ad essi riservato sia quanto meno equivalente a quello presumibile in sede di liquidazione.

Ebbene, nel caso specifico, l'esperto, nel parere ex art. 25 sexies C.C.I.I. ha affermato che il valore di mercato del marchio sarebbe pari ad € 240.000,00 in sede di concordato semplificato ed invece prossimo allo zero in sede di liquidazione giudiziale. Parimenti, l'ausiliario, nel parere integrativo, ha stimato il valore medio del marchio pari ad e 362.000,00 precisando che, in sede di liquidazione giudiziale, il valore può essere indicato in circa € 100.000,00. Pertanto, sia l'Esperto sia l'Ausiliario hanno attestato che l'attivo concordatario ritraibile dal Marchio sia superiore rispetto a quello nullo o al più pari ad € 100.000,00 ricavabile in sede di liquidazione giudiziale. Ne deriva la convenienza della procedura concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale tenuto pure conto che il realizzo

del marchio in sede concordataria sarebbe più celere garantendo una maggiore rapidità procedurale e di riparto.

2.3. In ogni caso, non è condivisibile il giudizio d'inattendibilità della stima del marchio della ricorrente alla stregua della valutazione operata dal dott. comm. Controparte_5. Stima effettuata su tre metodi basati sull'attualizzazione: (i) dei flussi di cassa (di reddito) derivanti dall'utilizzo dell'intangibile (metodo DFCA); (ii) del costo della perdita dell'impresa dovuta all'uscita dalla rete della GDO; (iii) delle royalties derivanti dalla concessione a terzi dell'uso del marchio. Metodologia che è ampiamente utilizzata nell'ambito delle procedure concordatarie e fallimentari e che, dunque, è stata giudicata inattendibile in modo apodittico e senza dimostrarne l'incoerenza. Apodittico risulta pure il giudizio di irrilevanza della manifestazione d'interesse della Parte_3 del 17.3.2023.

2.4. Il valore del marchio stimato dall'ausiliario in € 362.000,00 non origina da una propria autonoma valutazione ma da una media aritmetica tra il valore stimato in € 423.745 dal dott. CP_5 (con il cd. metodo del costo della perdita) e quello induttivo stimato dall'esperto in € 240.000. Orbene, il metodo assunto dall'Esperto è del tutto ignoto alla prassi estimativa e, in ogni caso, è parzialmente ed erroneamente sviluppato con conseguente inattendibilità del relativo risultato. Difatti, la formula adottata dall'Esperto non ha riscontro alcuno né nella dottrina estimativa né nella prassi e rappresenta, quindi, una valutazione del tutto soggettiva non sorretta da alcun valido elemento.

Nelle note di replica del 18.12.2023 venivano sottoposte all'attenzione del Tribunale le critiche al criterio estimativo adoperato dall'esperto che, qualora emendato nella sua formula applicativa, porterebbe ad un risultato di poco inferiore a quello indicato nel piano e garantirebbe la soddisfazione dei creditori chirografari, assicurando la piena fattibilità del piano.

2.5. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, motivata per il solo rigetto del ricorso per l'omologa del concordato semplificato merita, di conseguenza, di essere integralmente riformata.

4 3. Mediante il deposito di comparse di costituzione, si sono costituiti in giudizio sia il curatore della procedura di liquidazione che la Controparte_2 i quali hanno chiesto il rigetto del reclamo.

4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 10.7.2024 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie (non prescritta come necessaria dall'art. 51 C.C.I.I.).

5. Come eccepito dalla reclamante, la reclamata procedura di liquidazione si è costituita oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 247, comma 7, C.C.I.I.. Tuttavia, non avendo il termine natura perentoria (non essendo ciò previsto dalla citata disposizione, al contrario di quanto prevede l'art. 51, comma 8, C.C.I.I. per il reclamo ivi disciplinato), la costituzione non può essere dichiarata, come pretenderebbe la reclamante, inammissibile.

6. Tanto premesso, il primo motivo di reclamo è infondato.

6.1. La reclamante lamenta che il Tribunale, nel verificare, ai sensi dell'art. 25sexies, comma 5, C.C.I.I., la fattibilità del piano di liquidazione, abbia travalicato i limiti del proprio sindacato – in particolare, censurando la stima del valore del marchio –, sindacato per il quale valgono gli stessi criteri stabiliti dall'art. 47 C.C.I.I. per il concordato preventivo.

6.2. A riguardo, si osserva che, in caso di concordato ordinario liquidatorio, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. a) C.C.I.I., la verifica della fattibilità del piano, da intendersi come non manifesta inattitudine di quest'ultimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, impone al giudice un sindacato anche sulla "fattibilità economica", oltre che giuridica, del piano sotto il profilo della sua non plausibilità e, quindi, irrealizzabilità, fermo restando che la valutazione di convenienza di una proposta plausibile resta riservata ai creditori (in tale senso, tra le tante, v. le recenti Cass. ord. 17103/2023 e 19233/2023).

D'altra parte, con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25sexies C.C.I.I., è stato ritenuto che, non essendo tra l'altro previste rispetto al concordato preventivo una fase di ammissione vera e propria, l'osservanza di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari e, soprattutto, la possibilità dei creditori di partecipare al procedimento per l'omologa con la manifestazione del voto, il controllo del Tribunale, già in sede di valutazione della ritualità della proposta ai sensi del comma 3 della citata disposizione, si estenda anche alla "legittimità sostanziale della proposta nel cui ambito è ricompreso l'esame della sua non manifesta implausibilità" (così Corte Appello Milano, v. sent. 1033/2024 del 21.3.2024; nello stesso senso cioè che la proposta ed il piano, già in sede di valutazione della ritualità della domanda, debbano essere connotate da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività, v. Trib. Milano sent. n. 24/2024 del 9.1.2024). Dunque, non vi può essere dubbio che, ai fini dell'omologa della proposta di concordato semplificato ai sensi dell'art. 25sexies, comma 5, C.C.I.I., il giudice debba verificare, sotto il profilo giuridico ed economico, formale e sostanziale, l'attuabilità o realizzabilità del piano di liquidazione.

6.3. Ebbene, il giudice di prime cure, sancendo l'implausibilità del piano di liquidazione oggetto della proposta di concordato semplificato proposto dalla Parte_1 in conformità alle dei parere dell'ausiliario nominato ai sensi dell'art. 25sexies, comma 3, C.C.I.I. (il quale ha così concluso: << ... il Piano così come proposto e con le rettifiche operate, non risulta fattibile ovvero evidenzia una manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi programmati ed ad assicurare a ciascun creditore una utilità. Risulta, con la documentazione agli atti, accertata negativamente la ricorrenza dell'evidenza attuale e immediata del piano a realizzare la causa del concordato>>) e del parere dell'esperto in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte (il quale, a sua volta, ha così concluso: << ASSENZA DI RAGIONEVOLEZZA: poiché il piano, la proposta e la conseguente informazione prospettica dei flussi di cassa così come prospettate dalla società debitrice Parte_1 in questa sede, secondo lo scrivente appaiono non plausibili e si realizza l'ipotesi di sussistenza della manifesta inattitudine dei medesimi a raggiungere gli obiettivi prefissati. La proposta di concordato appare priva della causa concreta. ... Ciò ha come conseguenza che non è nella possibilità di esprimere il proprio parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte ex art. 25 sexies co. 3 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio CCI.>>), si è, dunque, attenuto ai principi innanzi esposti.

6.4. Inoltre, il giudizio d'implausibilità del piano di liquidazione può essere basato, come si è detto, tanto su argomentazioni di carattere giuridico quanto su circostanze di fatto, non escluse quelle relative alla consistenza e valutazione dei beni patrimoniali della società purché dall'apprezzamento di tali circostanze di fatto rappresentanti un presupposto di realizzabilità del piano, consegua la sua impossibilità di attuazione. Né coglie nel segno l'argomentazione difensiva secondo cui, come per il concordato preventivo, è precluso al Tribunale il sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali in ragione della prevalenza della stima dell'attestatore e/o della rilevanza della valutazione dei creditori poiché, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, non sono previsti né la figura dell'attestatore né il voto dei creditori (di talché, date le indubbie peculiarità di tale procedura rispetto al concordato preventivo, non è possibile applicare automaticamente alla prima principi regolatori propri del secondo; del resto, anche quando il legislatore, all'ultimo comma dell'art. 25sexies, ha previsto l'applicabilità di alcune specifiche disposizioni alla procedura in parola ha pur sempre specificato "in quanto compatibili").

6.5. Peraltro, è il caso di sottolineare che i pareri negativi dell'ausiliario e dell'esperto, non sono fondati unicamente sulla serrata critica della stima del marchio, bensì anche sull'incompletezza e le carenze delle relazioni tecniche riguardanti gli immobili della società e soprattutto l'azienda (che è stata valutata, secondo tecniche aziendalistiche classiche di stima, come se fosse ancora in esercizio e non in crisi con attività interrotta, e non tenendo neppure conto delle procedure in corso). Dunque, il piano, nelle sue varie articolazioni, non solo relative alla stima del marchio, è stato ritenuto fondato su valutazioni incomplete, incoerenti ed incerte e da qui il giudizio di completa implausibilità.

7. Anche il secondo motivo di reclamo è infondato.

7.1. E' vero che, come si è avuto modo innanzi di accennare, il piano di liquidazione proposto nell'ambito del concordato semplificato non deve prevedere l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e/o determinate soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari.

7.2. Tuttavia, nel caso di specie, è proprio il piano di liquidazione proposto dalla reclamante a prevedere il soddisfacimento al 100% di tutti i creditori ipotecari e privilegiati mobiliari, e al 9,03% dei creditori chirografari, sicché rispetto a tali obiettivi, prefissati nel piano, non poteva che essere valutata, nel senso anzidetto, la sua attuabilità. In proposito, si evidenzia che, secondo il parere dell'ausiliario, il piano consentirebbe, in realtà, di soddisfare soltanto in minima parte i creditori privilegiati e, per di più, lascerebbe totalmente insoddisfatti i creditori chirografari, dal che si evince la sua palese irrealizzabilità ossia la sua manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi programmati nonché a assicurare a ciascun creditore una utilità.

8. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti entrambi alla valutazione del marchio e, quindi, strettamente connessi, sono infondati.

8.1. Invero, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la stima del marchio riportata nel piano di liquidazione è basata su tre criteri di cui due (ossia "metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa prospettici per il quadriennio 2024-2028" e "metodo del royalty relief") manifestamente inadeguati poiché presuppongono la continuazione, seppure indiretta, dell'attività aziendale – che non è compatibile con la finalità liquidatoria del concordato semplificato – e soprattutto con la soluzione, prescelta nel piano, di cessione atomistica dei cespiti aziendali e, quindi, dello stesso marchio. Essi trascurano, poi, completamente la prolungata inattività del marchio ed il contesto di crisi dell'azienda.

Né può avere rilevanza la manifestazione d'interesse formulata dalla Parte_3 in data 17.3.2023 poiché legata alla possibilità di condividere un percorso di ristrutturazione del debito ed ancorata alle royalties derivanti dai futuri fatturati del ramo di azienda preso in fitto, tutte evenienze incompatibili con il caso di specie di talché la predetta manifestazione è priva di qualsivoglia possibile inferenza con la stima in parola. Tanto meno è significativo il riferimento alle valutazioni dei marchi 7 della Parte_4 e della Del Giudice s.r.l. poiché, in entrambi i casi, vi è stata una continuità aziendale a differenza di quello in esame ove, per di più, si registra una prolungata inattività aziendale, la previsione di una vendita parcellizzata dei cespiti aziendali e l'assenza, durante la fase negoziale, di una qualsivoglia offerta per la conduzione in affitto dell'azienda ed utilizzo del marchio; marchio che, secondo l'esperto, se avesse il valore indicato nel piano (pari a € 990.000,00 risultato del valore di stima di € 1.650.000,00 applicata la svalutazione prudenziale del 40%), avrebbe certamente consentito alla società di trovare soluzioni di continuità aziendale e di accedere a ben altri strumenti di regolazione della crisi.

8.2. Il terzo criterio ("metodo dell'attualizzazione del costo della perdita" avente come risultato il valore di € 485.000,00) riportato nel piano è astrattamente valido e, tuttavia, secondo l'ausiliario, va ponderato con quello adottato dall'esperto (ossia il "metodo empirico" avente come risultato il valore di € 240.000,00), con il risultato finale, in termini di valutazione del valore del marchio, pari ad € 362.000,00. Il calcolo effettuato dall'ausiliario, come si è visto, viene censurato dal reclamante.

A riguardo, si osserva che ciò che, in questa sede, rileva è la plausibilità del valore indicato nel piano. Questa, come sancito dal Tribunale, va esclusa poiché, in sintesi, per la sua stima sono stati adoperati due criteri palesemente non idonei ed è stata applicata una decurtazione (40%) non ancorata ad alcun criterio obiettivo. Inoltre, il valore stimato (€ 990.000,00) è molto più alto di quello risultante dall'unico criterio astrattamente valido (€ 485.000,00) ed è anche notevolmente superiore sia al valore indicato dall'ausiliario (€ 362.000,00) sia a quello indicato dall'esperto (€ 240.000,00). Ebbene, lo scostamento è così ampio da far ritenere completamente avventata la stima presupposta nel piano e, dunque, l'irrealizzabilità dello stesso che – anche – su di essa si fonda. Va, poi, tenuto

conto che, nel piano, non si è tenuto conto della più volte sottolineata grave crisi dell'azienda scomparsa dal mercato dal 2022 e dell'assenza di alcuna seria manifestazione d'interesse da parte di terzi all'acquisto con impegni formali. Il fondato dubbio sulla concreta appetibilità del marchio è riscontrato pure dalla valutazione del "valore di aggiudicazione" in sede di una eventuale liquidazione giudiziale, secondo l'esperto e l'ausiliario, rispettivamente, nullo ovvero pari a € 100.000,00, che si scosta parecchio dal sopraindicato valore del marchio (denominato "valore economico di mercato"); tale circostanza non può che rendere, anche da questo ulteriore punto di vista, non plausibile la stima contenuta nel piano dato che, in sede di concordato semplificato, seppure con modalità diverse e più snelle della procedura di liquidazione giudiziale, si dovrà pur sempre procedere ad una cessione singola tramite vendita.

Infine, non può neppure trascurarsi che, nei bilanci della società, il marchio, sebbene registrato e tutelato, non è stato mai valorizzato e non iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, il che rende, obiettivamente, ancora più anomala e non credibile, la stima operata nell'ambito del piano proposto.

8 8.3. Resta, a questo punto, da evidenziare che, acclarata l'implausibilità del piano oggetto della proposta di concordato semplificato, non resta alcun margine per la valutazione dell'alternativa della liquidazione giudiziale, la quale presuppone, ai fini della ragionata comparazione delle due soluzioni, la plausibilità di quella proposta dall'imprenditore.

9. Da quanto esposto in ordine ai predetti motivi di appello deriva l'infondatezza del quinto ed ultimo motivo sostanzialmente ancorato ai primi, essendo pacifico il presupposto dell'insolvenza.

10. In conclusione, il reclamo va respinto.

10.1. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art. 1. della Legge citata) " ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r.) di entrata in vigore della presente legge", locuzione che va interpretata (v. Cass. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al 31.1.2013.

10.2. Quanto alle spese, non può pronunciarsi condanna della società reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della curatela, giacché la soccombenza della società comporta che tali spese graverebbero comunque sulla massa fallimentare.

Nel rapporto tra la reclamante e il creditore reclamato le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con D.M. 147/2022, valore indeterminabile - complessità bassa, secondo valori minimi (tenuto conto dell'entità della prestazione professionale, delle questioni, in fatto e in diritto, trattate e del rito semplificato) e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria).

10.3. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 247, comma 12, C.I.I.I. (richiamato dall'art. 25 sexies, comma 6), oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..

P.Q.M.

la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:

1) rigetta il reclamo;

2) condanna la parte reclamante a rifondere alla parte reclamata Controparte_2 le spese del presente giudizio liquidate in € 3.473,00, oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa, per compenso;

9 3) nulla per le spese nel rapporto tra la parte reclamante e la reclamata curatela della procedura di liquidazione giudiziale;

4) dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 10.7.2024.

Il Consigliere estensore (dott. Marco Bartoli) Il Presidente (dott. Francesco S. Filocamo)

Depositata il 19 settembre 2024